

**Roma, 16 gennaio 2008**  
**Prot. 46**

**CIRCOLARE N. 8 / 2008**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**SL/**

**PERSONALE**

**→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI**  
**→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

**OGGETTO: Art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008 in tema di danno erariale da illegittimo pagamento di premio, da parte dell'ente di appartenenza, della polizza assicurativa di responsabilità amministrativa, anche per Enti Pubblici Economici e per le Società per Azioni.**

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – S.O. 28/12/2007 n. 285) contiene, tra l'altro, all'art. 1, comma 59, il seguente passaggio riguardante la copertura assicurativa degli amministratori pubblici:

*<E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.>*

Questa disposizione di Legge, non fa altro che ribadire quanto la Corte dei Conti, in numerose sentenze (una ventina circa: la prima, emessa dalla Sezione Giurisprudenziale del Friuli Venezia Giulia, risale al 2000 mentre l'ultima, emessa in Sicilia, è di settembre 2007), è andata affermando nel corso degli anni: la copertura della responsabilità amministrativa per danno erariale non può essere pagata con denaro pubblico, a nulla però vietando che le persone fisiche, attraverso magari una convenzione per la quale l'Ente di appartenenza, risulta solo Contraente, si paghino la polizza con un documentato esborso personale.

Questo accorgimento è già in atto da parte di tante Compagnie di Assicurazioni, sia italiane che straniere, anche perché nemmeno l'Assicuratore più sbadato, dopo tanta giurisprudenza, poteva ignorare il precetto della Corte dei Conti.

Inoltre non si deve pensare che la norma imponga l'illegittimità di quei contratti di assicurazione ove l'Ente si assicuri per la propria responsabilità civile (sia essa per danni materiali e/o per perdite patrimoniali) ma solamente quei contratti che nel cui oggetto di copertura della responsabilità civile terzi, con pagamento a carico dell'Ente, si configuri la copertura della responsabilità amministrativa, celata attraverso la definizione di "terzo" anche dell'Ente stesso.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

Nel caso in cui appunto, dopo una facile lettura delle condizioni di polizza, dovesse emergere una frase di questo tipo <“L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile a seguito di fatti illeciti per danni materiali o per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, **compreso l’Ente di appartenenza e la Pubblica Amministrazione, nell’espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di Legge.**>, consigliamo di chiamare immediatamente il Vostro Assicuratore onde modificare la clausola di contratto.

Ancora un’osservazione sul contenuto dell’articolo della Finanziaria 2008:

si noterà che il soggetto a cui eventualmente imputare la responsabilità amministrativa per illegittimo pagamento del premio, è solo l’amministratore; ora questa limitazione non deve trarre in inganno, in quanto, per un criterio analogico\_giurisprudenziale, la responsabilità è invece a carico di chiunque si trovi ad essere responsabile della sottoscrizione del contratto di assicurazione e non solo per la copertura della responsabilità amministrativa degli amministratori, ma di chiunque sia stato assicurato con pagamento a carico del patrimonio pubblico.

Fatta questa premessa, questa disposizione di Legge ci permette comunque di fare il punto dell’attuale situazione sulla giurisdizione della Corte dei Conti che, come si vedrà, si è progressivamente evoluta fino a raggiungere anche amministratori/dirigenti e dipendenti di Enti pubblici Economici, ma anche delle Spa il cui capitale è di natura pubblica (anche minoritario).

E’ il nostro giudice regolatore della giurisdizione a fornirci la legittimità per affermare che la norma che ci occupa, non deve essere riferita solo alle amministrazioni pubbliche in senso lato, ma a tutti quegli Enti o Società che sono appunto sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Andiamo per gradi.

La CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, n. 19667/03 del 22 dicembre 2003 sancisce la giurisdizione della Corte dei Conti sulle attività degli ENTI PUBBLICI ECONOMICI:

< Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 ultimo comma della legge n. 20 del 1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici. L’amministrazione svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. Così come, con il d. l.vo 31 marzo 1998 n. 80 e la legge 21 luglio 2000, n. 205, la giurisdizione amministrativa esclusiva è stata attribuita per blocchi di materia, allo stesso modo ha inteso operare il legislatore relativamente alla giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici al fine di dare concreta e puntuale applicazione al secondo comma dell’art. 103 della Costituzione>

Ancora:

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, n. 3351 del 19 febbraio 2004 sulla giurisdizione della Corte dei Conti sulle attività delle Aziende MUNICIPALIZZATE

< Con il ricorso per regolamento, la giurisdizione del giudice ordinario è prospettata in base alle seguenti considerazioni: le aziende municipalizzate, come quella di cui sono

amministratori i ricorrenti, appartengono alla categoria degli enti pubblici economici per cui compete al Giudice ordinario il giudizio sulla responsabilità degli amministratori degli enti medesimi per l'attività imprenditoriale svolta, alla quale sono certamente riconducibili le delibere contestate dalla Procura Regionale (secondo costante giurisprudenza delle SS.UU., da ultimo ribadita con la sentenza n. 9649/01).

A sua volta, la Procura Regionale deduce a fondamento dell'esistenza della giurisdizione contabile una serie di argomenti che sono fondati, in base ai riscontri normativi e giurisprudenziali che seguono.

Va infatti osservato che con riguardo alla gestione da parte dei comuni dei servizi pubblici locali a mezzo di aziende speciali, benché debba escludersi la natura meramente programmatica degli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90 sulle autonomie locali, trattandosi, al contrario, di norme di natura precettiva e di immediata vigenza, tuttavia dette norme non incidono direttamente sulle aziende municipalizzate preesistenti, trasformandole in enti strumentali dotati di personalità giuridica, essendo all'uopo necessaria l'adozione di provvedimenti di adeguamento (Cass. sez. un. 18 dicembre 1998 n. 12708). Ed in questa ottica è stato anche recentemente affermato che le aziende municipalizzate, precedentemente disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, anche anteriormente alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e ai provvedimenti di adeguamento di cui all'art. 23 di detta legge, svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali, con conseguente distinzione, in tema di responsabilità dei preposti, fra atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e atti espressivi di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che, in tema di responsabilità di amministratori di aziende municipalizzate, è devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti solo il giudizio su fattispecie di responsabilità cosiddette formali o contabili, tipizzate dagli artt. 251 e ss. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, mentre il giudizio sulle diverse fattispecie di cui agli artt. 261, 263, 264 e 265 dello stesso T.U., qualificate dal dolo o dalla colpa grave dell'agente, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 20 febbraio 2003 n. 2605). Ma ad un'ulteriore più approfondita riflessione sembra preferibile il diverso orientamento, secondo il quale invece l'art. 58 legge n. 142 del 1990, disponente per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 260 r.d. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt. 261 e 265 r.d. citato, oggi abrogati in forza dell'art. 64 legge n. 142 del 1990) (Case. sez. un. 12 giugno 1999 n. 325).

Ciò premesso, conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso va rigettato, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile.>

Ma ancor più importante:

< CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, n. 3899 del 26 febbraio 2004 sulla giurisdizione della Corte dei Conti sulle attività delle S.p.A. pubbliche

In particolare, in questa ultima sentenza, si legge che:

(tratto da Corte di Cassazione, SS.UU., 26/2/2004 n. 3899)

< CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI  
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore generale della Corte dei conti reclama, con riguardo al presente giudizio di responsabilità amministrativa, la giurisdizione contabile adducendo le seguenti considerazioni: che nella specie si era realizzato un danno a carico del Comune milanese per il presunto grave nocumento patito dalla società da esso partecipata (la \*\*\*\*\*.) in misura pressoché totalitaria (99,97%) che il suddetto comune, prima della entrata in vigore della legge n. 142/1990, aveva istituito la \*\*\*\*\*., società di diritto privato, per potere più agevolmente gestire, nell'ambito del servizio pubblico dei mercati ortofrutticoli, quello relativo agli strumenti e ai locali di refrigerazione, ma la cui attività veniva sottoposta a penetranti controlli; che, pertanto, ove non volesse accertarsi la tesi della compenetrazione organica della \*\*\*\*\*. nella struttura comunale, non poteva negarsi l'esistenza di un rapporto di servizio tra la società e il comune.

A fronte di questa prospettazione resistenti hanno replicato rivendicando la giustezza della motivazione della sentenza impugnata ed assumendo: che la \*\*\*\*\*. doveva ritenersi non un "organismo di diritto pubblico" bensì una semplice persona giuridica privata, non essendo idonea a trasformarla in ente pubblico neppure la massiccia detenzione del capitale azionario da parte del comune; che nella peggiore delle ipotesi la \*\*\*\*\*. poteva considerarsi un ente pubblico economico, come tale sottratto alla giurisdizione contabile con riguardo alla attività commerciale e/o di impresa; che lo stesso comune di Milano aveva rinunciato alla gestione dei mercati come servizio pubblico (v. delibere comunali n. 898 e 899 del 29/11/1979).

**Chiarite così le tesi hic et inde addotte, ritiene la Corte che il ricorso del Procuratore contabile sia fondato; e valga il vero. Non può ignorarsi che un revirement giurisprudenziale di grande importanza, validamente auspicato, oltre che dalla Procura Generale della Corte dei conti, dalla dottrina e anticipato da diverse iniziative legislative (ancorché non tutte portate a termine) questa Corte ha affermato che sono attribuiti al giudice contabile i giudizi di responsabilità, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ult. comma, legge n. 20 del 1994, anche di confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (Cass. S.U. 22 dicembre 2003, n. 19667).**

(...).

Ora, fermo il carattere pubblico del servizio relativo all'impianto e all'esercizio di mercati annonari all'ingrosso di Milano, anche escludendo che la \*\*\*\*\*. agisse come longa manus del Comune e quindi in una situazione di compenetrazione organica, non può certamente negarsi tra la suddetta società e l'ente territoriale si fosse stabilito un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo. Rapporto di servizio che, per costante giurisprudenza, implica l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità per danno erariale, non rilevando in contrario la natura privatistica dell'ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione (ex plurimis, Cass. Ord. 22 gennaio 2002, n. 715).>

Dopo il "via libera" da parte della Cassazione, numerose sono state le sentenze della Corte dei Conti che vedono imputati amministratori o dirigenti o dipendenti della Spa Pubbliche.

Tratto da Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia con la sentenza numero n. 114 del 22 febbraio 2006.

<

1.2. Con un recente revirement giurisprudenziale di grande importanza, la Corte di Cassazione ha affermato che sono attribuiti al giudice contabile i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art.1, quarto comma, della legge n.20 del 1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (Cass. civ. S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667).

La Suprema Corte ha ritenuto che, per effetto dell'evoluzione normativa, a far data dalla legge 241/90 ed al conseguente mutamento dei moduli organizzativi ed operativi della P.A., deve ritenersi superata, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, la tradizionale distinzione tra enti pubblici economici e non economici.

Il citato mutamento di giurisprudenza è stato motivato con tre distinti argomenti.

Il primo è costituito dall'uso crescente degli strumenti e delle tecniche privatistiche da parte della P.A., sicché si può dire che essa "svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni o poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata, in tutto o in parte, dal diritto privato".

Il secondo consiste nell'espansione della sfera di competenza giurisdizionale della Corte dei conti, soprattutto per il superamento, ai sensi della legge 20 del 1994, della responsabilità contrattuale quale limite alla sua giurisdizione "l'ambito della quale investe ora anche la responsabilità extracontrattuale nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli di appartenenza"; con la conseguenza dell'esclusiva rilevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione, della sola natura del soggetto danneggiato, sia in caso di danno arrecato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza sia, a fortiori, di danno arrecato alla propria amministrazione.

Il terzo argomento, fondato sull'applicazione in parte qua del criterio di riparto di giurisdizione in base alla materia disciplinata (seppure estremamente ridimensionato ad opera della successiva sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, che ha circoscritto l'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva ai soli casi in cui l'amministrazione agisce come autorità), conserva ancora qualche utilità con riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti, per la quale il criterio di riparto per materie è costituzionalmente previsto e garantito (l'art. 103 Cost. esplicitamente afferma che "la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge").

Ne consegue che, in tema di responsabilità contabile degli amministratori di enti pubblici economici, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quand'anche l'ente operi attraverso l'impiego di strumenti privatistici.

### **1.3. Ciò posto per i dipendenti degli enti pubblici economici, quid juris per quelli delle c.d. società per azioni in mano pubblica?**

La sussistenza della giurisdizione contabile di responsabilità nei confronti dei dipendenti di s.p.a. in mano pubblica è affermata *expressis verbis* dall'art.7 della legge 97/2001, che impone all'A.G.O. di comunicare al Procuratore regionale della Corte dei conti, affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale, le sentenze pronunciate contro i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Da tale disposizione si desume la volontà esplicita del Legislatore di ritenere sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di soggetti che operano presso enti a capitale prevalentemente pubblico e, quindi, anche nei confronti di dipendenti delle società per azioni il cui capitale sociale sia in misura prevalente in mani pubbliche (in tal senso, si veda C. conti sez. Marche, 4 luglio 2001, n.28).

(...)

All'esito di un lungo percorso evolutivo, comunque maturato nel solco della ricordata

giurisprudenza, nella citata ordinanza 19667/2003, le medesime Sezioni Unite hanno chiarito che il discrimen tra le due giurisdizioni risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo, e, pertanto, nella natura - pubblica o privata - delle risorse finanziarie di cui esso si avvale (non facendo, significativamente, alcun accenno alla formula organizzativa assunta dall'ente).

**D'altro canto, sempre nella stessa ordinanza, le medesime S.S. U.U. hanno ricordato la costante giurisprudenza delle proprie sezioni penali, le quali hanno più volte affermato che la trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica** (Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n.10027, Aalam, per l'Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001 n.20118, Di Bartolo, per l'Ente Poste), con il conseguente persistere, per i rispettivi dipendenti, della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, può essere utile ricordare che, proprio nel giudizio per responsabilità contabile in relazione al quale le S.S. U.U. erano state adite per regolamento preventivo di giurisdizione risolto, per l'appunto, con la citata ordinanza 19667/2003, era stata nuovamente sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, sul presupposto della sopravvenuta trasformazione dell'ente economico in s.p.a.; ciò nonostante, proprio sulla scorta dell'iter logico utilizzato dalle S.S. U.U., l'adita sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha affermato decisamente la propria giurisdizione (Corte conti, sez. giurisd. Abruzzo, 14 gennaio 2005, n.67).

**Le medesime Sezioni Unite, nella successiva sentenza 26 febbraio 2004, n.3899, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti in una vicenda che vedeva coinvolti i dipendenti di una s.p.a. partecipata in misura largamente maggioritaria (ma non totalitaria) dal Comune di Milano; seppure in tale decisione il giudice della giurisdizione abbia fondato il suo convincimento sul rapporto di servizio sussistente tra detta società ed il citato Comune, pur tuttavia deve evidenziarsi come la natura societaria dell'ente non abbia impedito l'applicazione del suddetto criterio di riparto.**

**Infine, le stesse S.S. U.U. di cassazione (Cass. civ. S.S. U.U. civ., 25 novembre 2004 - 3 maggio 2005, n.9096) nel decidere in ordine al diritto degli avvocati al trasferimento all'elenco speciale ex art.3 R.D.L. 1578/1933, in occasione dell'assunzione presso una s.p.a. costituita per la gestione di servizi pubblici locali, hanno chiuso il cerchio, dando ormai per acquisita l'esistenza di s.p.a. che - per essere il relativo capitale detenuto da soggetti pubblici - costituiscono "istituzione pubblica" e sono, conseguentemente, sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti.>**

(...)

**Conseguentemente, la circostanza che un ente sia soggetto alla normativa europea in tema di appalti trova il suo fondamento nella sua natura pubblica, la quale, a sua volta, lo rende sottoposto ad una serie di disposizioni nazionali (compreso il controllo di questa Corte) che, favorendo la trasparenza e legalità della relativa azione, garantiscono al contempo e necessariamente il miglioramento del mercato.**

**In altri termini, si può dire che la garanzia della legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione dei pubblici poteri, garantita dall'attività della Corte dei conti (sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale) è connessa e funzionale alla tutela della concorrenza in tutti quei mercati comunitari contraddistinti dalla presenza di operatori pubblici (in quanto la legalità del loro agire adiuva la formazione, il consolidamento ed il miglioramento di un mercato concorrenziale).**

**Pertanto, la classificabilità di un ente come organismo di diritto pubblico ovvero impresa pubblica ne implica la sottoponibilità non solo alle regole comunitarie in tema di appalti ma, al tempo stesso e per i medesimi motivi, anche a quelle interne in tema di controllo e sindacato giurisdizionale della magistratura contabile e ciò non solo per motivi logici, ontologici e sistematici, ma altresì per motivi funzionali e di coerenza del sistema.**

Da ultimo, cfr Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia con la sentenza numero n. 414 del 17 luglio 2007:

< DIRITTO

1. La questione sub iudice attiene all'ipotizzato danno erariale, da disservizio e all'immagine, cagionato da due dipendenti di società per azioni (omissis e omissis) partecipate in modo totalitario dall'omissis s.p.a., a sua volta partecipata al 30% (all'epoca dei fatti) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione dell'espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese, sia in fase di aggiudicazione che di svolgimento del rapporto contrattuale.

Motivi di priorità logico-giuridica impongono la previa valutazione delle varie eccezioni preliminari formulate dai due patroni dei convenuti, iniziando dall'eccezione difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti a favore del giudice ordinario per la asserita natura privatistica del soggetto danneggiato e dei relativi dipendenti, possibili autori dell'ipotizzato danno patrimoniale.

L'eccezione, sulla scorta di un univoco indirizzo di questa Corte e delle stesse Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ. S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667; id., sez.un., 26 febbraio 2004, n.3899; id., sez un. 3 maggio 2005, n.9096; id, 25 maggio 2005 n.10973; id., sez.un., 20 giugno 2006 n.14101; cui adde, per gli analoghi profili penali Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n.10027, Aalam, per l'Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001 n.20118, Di Bartolo, per l'Ente Poste) e del chiaro dato normativo di cui all'art.7, l. n.97 del 2001, è infondata e va rigettata, richiamandosi integralmente sul punto, in quanto pienamente condivisibili, i plurimi argomenti alla base della sentenza Sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 22 febbraio 2006 n.114, che conducono alla ormai acquisita conclusione secondo cui la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell'ente danneggiato, stante, sul piano normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l'organizzazione dell'ente (ente pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica). Occorre più modernamente concentrare la propria attenzione sull'elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso dell'omissis e delle controllate omissis e omissis.

Lo stesso Consiglio di Stato si è espresso in maniera univoca nell'escludere che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo (maggioritario o meno) dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (sez. VI, n. 3090/2001; sez. VI, n. 5007/2001; sez. IV, n. 934/2002 e da ultimo sez. V, n. 4167/2003) e ancor più di recente ha affermato - in sede di regolamento di competenza in cui risulta ricorrente una società privata omissis S.p.a., quale mandataria della omissis S.p.a.-, che “.. in un'interpretazione evolutiva della nozione di pubblica amministrazione di cui all'art.3 della legge 1034/1971, sono da considerare enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli - come è per il omissis s.p.a. - che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica”.

Tale approdo interpretativo, già fatto proprio da questa Sezione sia in occasione del sequestro cautelare afferente gli attuali convenuti (v.C.conti, sez.Lombardia, ordinanza 5.6.2006 n.183), sia in occasione di recenti giudizi su domande revocatorie favorevolmente

esperite ex art. 1. co. 174, L. 23.12.2005 n. 266 dalla Procura Lombarda nei confronti di dipendenti o amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica (C.conti, sez.Lombardia, 21.12.2005 n.712; id., 27 ottobre 2006 n.606), ha ricevuto un definitivo avallo dalle recenti decisioni 1 marzo 2006 n.4511 <sup>1</sup>e 20 giugno 2006 n.14101 delle sezioni unite della Cassazione, **che hanno ulteriormente affermato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti.>**

(...)

Non meno rilevante è la circostanza che l'attività contrattuale delle società del gruppo omissis sia soggetta a regole proprie di contabilità pubblica, in particolare alla normativa comunitaria di cui al D. Lgs. n. 158/1995 in materia di appalti di servizi (procedura approvvigionamenti SPC.N. 01-ZA-E-09700, del 10 novembre 2000, art. 2, e premesse del contratto di appalto per servizi di ingegneria n. 12, stipulato tra omissis e omissis l'8 novembre 2000, affidato "in house" ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs.vo n. 158/1995).

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi

